



53717-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PAOLO ANTONIO BRUNO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2336/2018
PAOLO MICHELI		UP - 28/09/2018
ALESSANDRINA TUDINO		R.G.N. 22783/2018
PAOLA BORRELLI	- Relatore -	
ROBERTO AMATORE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 27/03/2018 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo per il rigetto del ricorso;

udito l'Avv. (omissis), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e di valutare la decorrenza del termine prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 marzo 2018, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal locale Tribunale nei confronti di (omissis) (omissis) per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, e 476 cod. pen. (ritenuto, dal Giudice di primo grado, commesso dal privato ex art. 482 cod. pen.) nonché per il reato di cui all'art. 468 cod. pen., riqualificando quest'ultimo nella fattispecie di cui all'art. 469 cod. pen. L'imputato è stato riconosciuto responsabile di aver redatto diverse certificazioni di idoneità medico-sportiva, pur in assenza di

apposita autorizzazione ed utilizzando carta recante il sigillo contraffatto della Regione Lombardia.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi di ricorso.

2.1. Il primo verte sulla pretermissione della doglianza, contenuta nell'atto di appello, concernente l'errore in cui sarebbe incorso l'imputato, il quale, essendo medico convenzionato con l'ASL ed essendo specializzato in medicina dello sport ed in attesa della regolarizzazione della propria posizione circa la possibilità di rilasciare le certificazioni di cui ai capi di imputazione, riteneva di essere a tanto legittimato.

2.2. Il secondo motivo denuncia l'illogicità della motivazione nella parte in cui era stato imputato al (omissis) un reato proprio del pubblico ufficiale e, nel contempo, gli era contestata l'assenza di autorizzazione, mentre andava considerato che egli versava in una situazione anomala a causa di disguidi burocratici e riteneva di poter operare con i moduli che gli erano stati messi a disposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Prima di enunciare la *ratio decidendi* che ha fondato la scelta della Corte, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide e fa propria, le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette insieme (Sez. 3, n. 44418 del 2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615) allorché i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozi, Rv. 221116); *a fortiori*, la presenza di motivi di appello aspecifici, quindi in radice inammissibili (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), esonera il Giudice di appello dall'assolvimento di un dovere motivazionale che vada oltre il richiamo alla sentenza di primo grado, trattandosi di un onere argomentativo non correttamente stimolato dalle censure di parte.

Ebbene, ancorché la sentenza di appello sia particolarmente stringata, deve nel contempo rilevarsi che i motivi di appello erano aspecifici rispetto



all'articolato ordito motivazionale della sentenza di primo grado, che l'appellante non aveva specificamente contestato, limitandosi ad addurre «*l'affievolimento o addirittura la mancanza dell'elemento soggettivo*». Dalla sentenza del Tribunale si evince, infatti, come il ricorrente fosse pienamente consapevole della mancanza dell'autorizzazione, avendola sostanzialmente ammessa nelle spontanee dichiarazioni ed essendo particolarmente addentro al comparto della Medicina dello Sport ed alla sua regolamentazione. Di fronte a questo dato, cui la Corte di appello si è riportata, quantomeno nella conclusione del ragionamento circa la consapevolezza dell'attività di falsificazione, e che non era stato adeguatamente avversato dall'appellante, anche il ricorso si presenta del tutto aspecifico, oltre che assertivo, limitandosi a prospettare una presunta buona fede, senza che tale assunto sia sostenuto da osservazioni appropriate.

3. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile, in primo luogo perché manifestamente infondato, muovendo da un presupposto errato, vale a dire che (omissis) sia stato riconosciuto responsabile di un falso quale pubblico ufficiale. Al contrario, il Tribunale aveva riqualificato la contestazione ex art. 476 cod. pen. in quella di cui al combinato disposto degli artt. 476 e 482 cod. pen., avendo valorizzato la circostanza che l'imputato non avesse agito nell'ambito di funzioni pubblicistiche, ma come estraneo alla Pubblica Amministrazione, ancorché adoperando una modulistica contraffatta che mirava a riprodurre quella rilasciata dalla Regione ai medici privati muniti di autorizzazione. Quanto all'*impasse* burocratica che il prevenuto lamenta, il ricorso è del tutto generico, non chiarendo quale sia l'implicazione a discarico della riflessione. Il ricorso, infine, presenta ulteriori tratti di inammissibilità quando, in maniera del tutto apodittica nonché generica, allude ad una ricostruzione alternativa, che vedrebbe l'imputato fruitore inconsapevole della falsa documentazione da altri fornitagli.

4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/2018.

Il Consigliere estensore

Paola Borrelli

Paola Borrelli

Il Presidente

Paolo Antonio Bruno

Paolo Antonio Bruno

